PLENUM 13 SETTEMBRE 2011

Sig
@bloomberg.net

L'istante ha chiesto di poter accedere ovvero di ricevere copia della lettera inviata questo mese dal Presidente della Banca Centrale Europea e dal Governatore della Banca d'Italia al Presidente del Consiglio e riguardante la situazione dei conti pubblici del paese nonché le misure indicate dagli stessi al Presidente e al governo per la correzione del deficit di bilancio. La richiesta d'accesso è motivata dall'istante in relazione all'interesse pubblico alla pubblicazione.

La Commissione rammenta al riguardo che ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, il diritto d'accesso è espressamente escluso oltre che per i documenti coperti da segreto di stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge o dal regolamento governativo di cui al comma 6, anche "nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Inoltre il comma 6 del citato articolo esclude l'accesso agli atti "quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria".

A ciò aggiungasi che l'istanza ostensiva non può, comunque, costituire uno strumento di sindacato generalizzato sull'azione amministrativa, non essendo ammissibili istanze d'accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, essendo vietato, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della citata legge n. 241 del 1990, piegare lo strumento dell'accesso ai documenti amministrativi al perseguimento di una generica attività informativa, attraverso l'enunciazione di un interesse meramente esplorativo.

Nella specie, la Commissione rileva che non soltanto non può in capo all'istante ravvisarsi un interesse diretto concreto ed attuale legittimante l'accesso documentale, ma che, inoltre, la chiesta lettera non costituisce documento amministrativo ma bensì atto di natura politica, di per se stesso, comunque, non accessibile, ai sensi del comma 4 del citato articolo 22.

Per le considerazioni di cui sopra occorre, pertanto, negare il chiesto accesso.

PLENUM 13 SETTEMBRE 2011

Avv	 	 	 			•
Via	 					
00054 Fit						

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso la ASL Vibo Valentia.

L'istante, in qualità di legale presso un'associazione di consumatori (Centro per i diritti del cittadino), lamenta che la Asl di Vibo Valentia abbia richiesto per l'accesso ai documenti il versamento di euro 0,50 per ogni copia nonché di euro 5,00 per diritti di ricerca. Assumendo la eccessività dei costi di accesso e la difformità di essi rispetto alla media dei costi di accesso richiesti da altre pp.aa., ha chiesto alla Commissione di conoscere la liceità di tale comportamento alla luce della direttiva 19.3.1993 n 27720 sul rimborso delle spese di riproduzione, che impone criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

La Commissione rammenta, essendosi già pronunciata in passato sull'argomento, che i costi ed diritti di ricerca e visura possono essere richiesti legittimamente dall'ente locale ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di contenuta misura del contributo, in quanto la richiesta di un importo elevato costituirebbe un limite all'esercizio del diritto di accesso.

E', peraltro, difficile stabilirne la misura, potendo questa Commissione solo suggerire di usare, come parametri per la definizione dei costi, quelli stessi che la direttiva del 19.3.1993 ha previsto per la fotoriproduzione cartacea (opportunamente da aggiornare), oltre a quelli per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica.

Nella specie, i costi tariffati per l'accesso non appaiono eccessivi (costo di euro 0,50 per documento e diritti di ricerca di euro 5,00), con la conseguenza che non si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.

OGGETTO: richiesta di accesso di consigliere comunale a documenti inerenti le indennità corrisposte al sindaco.

Un funzionario comunale lamenta l'abusività delle reiterate richieste di accesso agli atti di bilancio provenienti da un consigliere comunale, adducendo in particolare dubbi sulla legittimità della istanza di accesso alle indennità del sindaco negli ultimi dieci anni (1999 – 2011) in quanto, per il numero di atti richiesti e per l'ampiezza della richiesta, si tradurrebbe in un eccessivo e minuzioso controllo dell'ente estranea alla funzione di controllo dei consiglieri e determinerebbe un rischio di paralisi delle ordinarie attività amministrative.

La Commissione osserva anzitutto che, secondo l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza amministrativa - che sta assumendo tendenzialmente portata generale, tanto che rientra, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinate nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m) - è intesa come *accessibilità totale delle informazioni* concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, è stato imposto ad ogni amministrazione l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, tra l'altro, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (vedi art 11 comma 8 lett. h).

Tale ampio regime di pubblicità delle informazioni inerenti la situazione reddituale dei titolari di cariche elettive attribuisce, di conseguenza, anche il diritto di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione e a qualsiasi informazione concernente indennità e altri emolumenti corrisposti dall'Amministrazione a favore del Sindaco e degli assessori. Ciò è peraltro conforme all'art 43 d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai consiglieri comunali un diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

In secondo luogo, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22 maggio 2007, n. 929), riguardo le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dai consiglieri comunali ex art 43 TUEL, la Commissione ribadisce che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente: ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza che possano aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Pertanto, in merito alle problematiche esposte, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso in esame rientri senza dubbio nelle facoltà di esercizio del munus del consigliere comunale, sia sufficientemente specifica e possa essere evasa, senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa, anche avvalendosi dei sistemi telematici o di supporti informatici.

Avv	 	•
Via		
75100 MATERA		

OGGETTO: Diritti di ricerca e visura presso il Comune di Matera

L'istante, in qualità di procuratore legale di un cittadino residente, lamenta che l'amministrazione comunale in indirizzo abbia disposto, in virtù di una delibera adottata il 9.4.2010 che rimodulava l'importo dei diritti di segreteria per l'accesso a copie di documenti, il pagamento per l'accesso ad una pratica della somma forfettaria di euro 50,00 (che lievita a 70,00 euro nel caso di accesso a più pratiche), oltre al costo delle fotocopie dei documenti, da determinare a parte e da corrispondersi al momento della presentazione della domanda indipendentemente dal suo esito. Assumendo la vessatorietà della misura adottata, ha chiesto un parere sulla esosità dei diritti di segreteria richiesti dall'ente civico per l'esercizio dell'accesso.

Sul tema la Commissione si è già pronunciata in passato, ritenendo che i diritti di ricerca e visura possono essere richiesti legittimamente dall'ente locale in quanto per costo – secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V 25 ottobre 1999, n. 1709), alla quale si è allineata anche quella di questa Commissione (cfr. parere 1 luglio 2008) – non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione (quali, per esempio, quelli concernenti la ricerca dei documenti e/o l'istruzione della pratica), ma in questo caso l'importo (che non può essere predeterminato a livello generale, ma deve costituire oggetto di responsabile valutazione da parte di ogni singola amministrazione) deve essere equo e non esoso, in quanto la richiesta di un importo elevato costituisce un limite all'esercizio del diritto di accesso.

Nella specie, i costi tariffati per l'accesso appaiono eccessivi (diritti di ricerca di euro 50,00 o euro 70,00 a seconda del numero delle pratiche) e illegittimi se debbano essere versati indipendentemente dal numero dei documenti richiesti e dall'esito dell'istanza di accesso. Infatti, la nuova delibera comunale di rimodulazione dei costi per l'accesso si pone in netto contrasto con l'art. 25, co.1, legge n. 241/90 secondo cui "l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura" nonché con la previsione di cui all'art 7 c. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 che prevede: "in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate").

Ne consegue che i costi indicati si atteggiano a irragionevole e sproporzionata misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo.

Al Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale Area II Contenzioso e rappresentanza in giudizio Palazzo del Viminale Roma

OGGETTO: Reiterate richieste di accesso a documenti da parte di cittadino residente. Limiti all'esercizio dell'accesso.

Il Ministero istante - premesso che un cittadino residente nel Comune di Angri aveva chiesto all'ente locale di ottenere "chiarimenti" sui motivi dell'approvazione di due delibere di Giunta, aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio per notevoli importi in favore di terzi - chiede a questa Commissione un parere sull'accoglibilità della richiesta di accesso, segnalando che l'istante, in qualità di "utente e contribuente comunale" invoca la titolarità di un interesse diretto e personale ai sensi dell'art 22 legge n 241/90 e che l'art. 24 comma 3 legge n 241/1990 non ammette richieste dirette ad operare un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

Circa la prima questione, secondo l'orientamento consolidato della Commissione, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente – come quello di specie - non è condizionato (diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. Non è, pertanto, possibile subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.

Quanto alla seconda questione, è possibile nella specie negare l'accesso in quanto dalle delibere comunali, già rese accessibili all'istante, appare evincibile a sufficienza il percorso motivazionale posto dall'amministrazione a fondamento delle delibere adottate, con la conseguenza che risulta infondata la richiesta di accesso volta ad ottenere non meglio precisati "chiarimenti" sui motivi di adozione delle delibere stesse.

Allo Stato Maggiore della Marina Reparto Logistica Piazza della Marina, 4 00196 ROMA

OGGETTO: richiesta di accesso ad atti di gara da parte di un'impresa non partecipante.

Con nota del 31 agosto 2011, lo Stato Maggiore della Marina ha rappresentato a questa Commissione che:

- nel gennaio 2011 aveva affidato in appalto alla RTI Trenitalia spa e FS Logistica spa il servizio di trasporto "su ferrovia" di masserizie del personale delle forze armate;
- contemporaneamente, aveva affidato alla società JAS Jet Air Service spa il diverso servizio di trasporto "su gomma" di masserizie del personale delle forze armate;
- quest'ultima società aveva chiesto l'accesso a copia delle singole prestazioni (effettuate o affidate e non ancora effettuate) del servizio di spedizione/trasporto su ferrovia eseguite dalla RTI Trenitalia e FS Logistica nel corso del 2011 al fine di verificare quali fossero i criteri di affidamento dei servizi di trasporto al vettore ferroviario anziché al vettore su gomma, potendo in astratto le modalità esecutive del contratto d'appalto aggiudicato alla RTI Trenitalia comportare un grave pregiudizio in termini di riduzione di fatturato.

A fronte di tale istanza di accesso, l'amministrazione militare adduce forti dubbi sull'accoglibilità della richiesta di accesso in ragione della valutata insussistenza di profili di interesse concreto, diretto ed attuale, corrispondente a situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti richiesti, non avendo l'istante preso parte alla procedura di gara per i servizi di trasporto su ferrovia affidati alla RTI Trenitalia e Fs Logistica.

La Commissione osserva che, di recente, il Consiglio di Stato (cfr decisione sez VI n 5062 del 30.7.2010) ha affermato che le disposizioni contenute nella legge 241/90 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie contenute nel Codice dei contratti pubblici (ove l'art. 13 del d.lgs. n 163/2006 stabilisce che <<salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto d'accesso [.] è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241>>). Partendo da questo presupposto, quindi, occorre interpretare il comma 6° dell'art. 13 - secondo cui "è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei suoi interessi"- non come un "restringimento" dei requisiti di legittimazione all'accesso sul piano soggettivo (solo ai "concorrenti") in quanto, anche nelle procedure ad evidenza pubblica, deve comunque sopravvivere quel diritto generalizzato all'accesso in capo a tutti coloro che dimostrino di averne un interesse reale e concreto: quindi, indipendentemente dalla loro partecipazione alla gara.

Pertanto, se la richiesta d'accesso provenga da un concorrente ad una pubblica gara, allora tale richiesta deve sicuramente essere evasa, ma ciò non significa *tout court* che, anche in altri casi - ovvero qualora la richiesta risulti formulata da un non-concorrente - non sussista ancora un interesse reale e concreto a prendere visione della documentazione, che l'istante deve motivamente palesare e che la P.A. è obbligata a compiutamente verificare dovendo, in caso affermativo, concedere certamente l'accesso.

Nella specie, la Commissione rileva non soltanto che la società IAS non ha preso parte alla gara per l'affidamento dei servizi di trasporto su ferrovia, i cui atti hanno formato oggetto della citata richiesta di accesso documentale, ma che, ulteriormente, non può in capo ad essa nemmeno ravvisarsi un interesse legittimante l'accesso documentale agli atti della procedura stessa, non potendo rilevare in proposito l'interesse della JAS, aggiudicataria dei servizi di trasporto su gomma, di acquisire chiarimenti sulle modalità esecutive dell'appalto o sui criteri di selezione dei servizi su ferrovia rispetto a quelli su gomma.

Ed infatti, l'istanza ostensiva non deve costituire uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull'azione amministrativa nell'ambito di una procedura concorsuale cui si è rimasti volontariamente estranei, non essendo ammissibile piegare lo strumento dell'accesso al

PLENUM 13 SETTEMBRE 2011

perseguimento di una generica attività informativa ed esplorativa, attraverso l'enunciazione di un interesse meramente esplorativo.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione
Dipartimento della funzione pubblica
c.a. Dott.ssa
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 – Roma

Oggetto. Accesso di consigliere comunale (di minoranza) al giornale di cassa.

Il Dipartimento in indirizzo sottopone a questa Commissione il quesito posto, in ordine di tempo, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e da un consigliere comunale di minoranza del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in ordine al diritto di quest'ultimo di:

- avere visione e di estrarre copia del giornale di cassa 2010 del Comune;
- avere copia dei Mod. 770 degli anni dal 2005 al 2008 con relativi dati contabili di tutti i dipendenti.

Quanto al primo punto, l'amministrazione comunale ha sospeso l'accesso in attesa del parere richiesto; quanto al secondo, ha negato l'accesso ai documenti contabili del personale per la tutela della privacy.

Sulle questioni oggetto del parere richiesto si richiama la consolidata giurisprudenza di questa Commissione (cfr., parere del 7 luglio 2011, in linea con quella del giudice amministrativo) secondo cui <<ili>diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TU degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla l.n. 241/1990. Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza). A tal proposito, il Giudice amministrativo individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale".

PLENUM 13 SETTEMBRE 2011

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

Ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43, TUEL interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consigliere comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurare – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento. Evidentemente, il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e, dunque, rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

In ordine alla tutela della privacy dei soggetti evocati nei documenti acceduti, si ricorda che – sempre ai sensi dell'art. 43, TUEL - i consiglieri comunali sono tenuti a preservare la riservatezza del contenuto dei documenti e rispondono verso i terzi del pregiudizio arrecato dalla loro illegittima divulgazione.>>

Sig			
protocollo.	provincia.las	pezia@le	galmail.it

Oggetto: Diritto di accesso di consigliere provinciale ad atti dell'Ambito Territoriale Caccia "SP".

Il consigliere provinciale in epigrafe chiedeva al Dirigente del Settore Caccia della Provincia di La Spezia documentazione in possesso dell'Ambito Territoriale della Caccia A.T.C. SP, e precisamente:

- 1 Relazione dei revisori dei conti;
- 2 Verbale di approvazione del Bilancio Consuntivo 2009-2010 dell'ATC SP;
- 3 Fatture di acquisto della selvaggina e relativa documentazione;
- 4 Copia di una Convenzione stipulata dalla Provincia citata nel Bilancio;
- 5 Dettaglio spesa controllo cinghiale progetto Pignone;
- 6 Dettaglio spesa controllo cinghiale progetto Castelnuovo/Ortonovo;
- 7 Dettaglio spesa collaborazioni e sorveglianza.

Il Presidente dell'ATC SP ha risposto che nei confronti dell'organismo di gestione dell'ATC SP non trovano applicazione le norme sull'accesso agli atti amministrativi di cui alla l.n. 241/1990 (e neppure quelle di cui al d.p.r. 445/2000), che la richiesta è immotivata e non è stata dimostrata la titolarità di un interesse giuridicamente qualificato e che, in particolare, le fatture di acquisto oggetto della domanda di accesso non sono annoverate tra i documenti e le modalità di cui all'art. 21, co. 2, lett. f/bis) della L.R. 29/1994 (istitutiva degli ATC), né tra quelli di cui agli artt. 8, comma 5 e 13, comma 11 dello Statuto ATC SP, adottato ai sensi del citato art. 21, l.r. n. 29/1994 (che disciplinano le modalità e i soggetti che possono accedere alle deliberazioni assunte e alle informazioni sull'attività svolta dal Comitato di Gestione dell'ATC).

L'interessato rivendica il proprio diritto di accesso facendo leva sul contenuto dell'art. 43, co. 2, TUEL secondo il quale i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso dei rispettivi uffici comunali e provinciali nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, fra i quali andrebbe annoverato l'ATC, ancorché l'art. 20, co. 1 della l. n. 29/1994 della Regione Liguria stabilisca che gli ambiti territoriali di caccia sono gestiti da strutture associative di natura privata.

Dalla premessa che l'ATC, ancorché gestito da struttura associativa privata, non può non considerarsi soggetto pubblico "dipendente" dalla Provincia (i contenuti e le finalità della l.r. n. 29/1994 depongono in tal senso), derivano due conseguenze giuridiche:

- a. l'applicabilità in generale della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi;
- b. l'applicabilità, in particolare, dell'art. 43, co. 2, che consente al consigliere provinciale, in esecuzione del suo mandato, di accedere ad ogni tipo di notizia e/o informazione collegata all'attività della Provincia o di enti dipendenti.

Il diniego opposto dal Presidente dell'ATC SP risulta, pertanto, giuridicamente illegittimo, specie allorché lo giustifica, circa le fatture di acquisto (facenti parte della richiesta), con il rinvio all'art. 21, co. 2, lett. f/bis della l. r. n. 29/1994, che rimette si allo Statuto la disciplina delle modalità attraverso le quali devono essere garantite a tutti i cacciatori iscritti l'accessibilità alle deliberazioni assunte e l'informazione sull'attività svolta dal Comitato di gestione, ma con riferimento appunto ai cacciatori iscritti e non certo ai consiglieri provinciali.

.....

Segretario Generale FLP
Conf. Lavoratori – Federazione Italiana
Lavoratori postali
.....@postacertificata.gov

Codesta Federazione italiana lavoratori postali, in data 23.7.2011, si rivolgeva alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché assumesse tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il rilascio, da parte delle Poste italiane s.p.a., al dipendente che aveva esercitato il diritto di accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, della documentazione riguardante le promozioni relative al progetto "Leadership della Unità Produttiva dì Torino CMP- Centro di Meccanizzazione postale e la Pianta organica della U.P. di Torino CMP dopo il Progetto Leadership, in attuazione di quanto statuito, con Sentenza n. 681/2011, dal TAR Piemonte, in sede di ottemperanza alla sentenza n. 655/2009 del TAR Piemonte (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n, 252/2010), evitando all'accedente di adire ulteriormente il giudice amministrativo per ottenere la documentazione richiesta.

Sarà cura di questa Commissione, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza preordinata ad assicurare l'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti di legge, ad essa attribuita dall'art. 27, comma 5, della legge n. 241 del 1990, di richiamare le Poste italiane s.p.a. a consentire l'accesso alla documentazione in questione, in conformità alla legge n. 241/1990 ed alle sentenze della magistratura amministrativo che hanno riconosciuto il buon diritto dell'accedente ad accedere a tali documenti.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Questura di Siena

Fatto

Il signor, in data 9.4.2011, rivolgeva alla Questura di Siena - Ufficio Armi un'istanza di accesso a tutti gli atti relativi al procedimento attivato con la richiesta di rilascio del porto di fucile uso tiro a volo chiesto dall'odierno ricorrente, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi soggettivi.

L'Amministrazione, con nota del 18.4.2011, negava l'accesso richiesto, per carenza di motivazione dell'istanza di accesso.

Il signor, in data 22.5.2011, adiva la Commissione perché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 23.6.2011, invitava il ricorrente a documentare la data di ricezione della nota con cui l'Amministrazione gli aveva comunicato il rigetto della sua istanza di accesso.

Il ricorrente, in data 29.7.2011, inviava la documentazione richiesta dalla Commissione dalla quale emerge la ricezione della nota in questione in data 21.4.2011.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Preliminarmente la Commissione dà atto della tempestività della proposizione del ricorso, ritenendo di poter condividere l'assunto del ricorrente, enunciato nella nota di trasmissione della nota di trasmissione della documentazione richiesta dalla Commissione, secondo il quale la scadenza del termine di proposizione del ricorso avverso il rigetto della sua istanza di accesso, essendo coincidente con un sabato (21.5.2011), in applicazione analogica dell'art. 155, comma 5 c.p.c., è soggetta alla proroga al primo giorno non festivo (23.5.2011).

La fondatezza del ricorso deriva dal fatto che l'istanza di accesso in questione, avendo ad oggetto atti endoprocedimentali, ed essendo stata proposta dal destinatario degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, lettera a) non deve essere fondata sulla sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata ai documenti ai quali si chiede l'accesso.

Ne consegue la sussistenza del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, non valendo a giustificare il rigetto dell'istanza di accesso in questione la considerazione dell'avvenuto rilascio del porto d'armi chiesto dallo stesso svolta dall'Amministrazione nella memoria del 3 giugno 2011.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Amministrazione: Liceo statale Cosenza					
Fatto					
La Professoressa					

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

La ricorrente si duole dell'illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 6.6.2011, con la cui proposizione era stata reiterata la precedente istanza del 21.1.2011, senza che fossero stati prospettati nuovi elementi di fatto o di diritto a sostegno della stessa.

Diritto

Non avendo la Professoressa tempestivamente impugnato il silenziorigetto formatosi sulla sua prima istanza di accesso, ne discende l'inoppugnabilità di tale rigetto tacito e la conseguente irricevibilità del presente ricorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:	
Amministrazione: Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale di Bologna	3

Fatto

L'Agenzia delle Entrate- Ufficio territoriale di Bologna 3, con nota del 30 giugno 2011, rigettava l'istanza di accesso, assumendo di non poter consentire l'ostensione dei documenti richiesti in ragione del segreto d'ufficio imposto dall'art. 68 del d.p.r. n. 600/1973.

Con ricorso del 14 luglio 2011, la signora adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Con memoria del 26 agosto 2011 l'Amministrazione ribadiva la legittimità del diniego opposto all'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, menzionato anche dalla ricorrente, che l'interesse alla tutela della riservatezza del contribuente, in relazione alle informazioni ed ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, non può non recedere qualora la conoscenza di tali dati da parte dell'accedente sia necessaria ai fini della cura e della difesa dei propri interessi in giudizio.

Nel caso concreto la ricorrente ha dimostrato la sussistenza del suo interesse ad accedere ai documenti richiesti per difendere i propri interessi giuridici nel giudizio intentato nei suoi confronti dal suo ex coniuge.

Privo di pregio appare l'assunto dell'Amministrazione che, nella memoria poc'anzi citata, ha escluso la possibilità di configurare i documenti richiesti come documenti amministrativi, trattandosi di atti formati da un soggetto privato, anche se detenuti dall'Amministrazione finanziaria, per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

L'art. 22, comma 1, lettera d) qualifica come documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse: la circostanza che i documenti richiesti siano detenuti dall'Agenzia delle Entrate e che concernano l'esercizio della pubblica funzione di accertamento e di riscossione delle imposte è sufficiente a ricondurli all'ambito di operatività della disposizione in parola.

POM

La Commissione accoglie il ricorso.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa- Comando dei Supporti delle Forze Operative
Terrestri

Fatto

Con nota del 18.5.2011, l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso.

Il signor, in data 13.6.2011, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 23.6.2011, invitava il ricorrente a produrre copia della nota con cui gli era stato comunicato il rigetto dell'istanza di accesso in questione, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio.

In data 18.7.2011, il signor ottemperava alla determinazione istruttoria della Commissione, comunicando che l'Amministrazione, con nota del 20.6.2011, di cui allegava copia, aveva consentito l'accesso alla documentazione in questione.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo l'Amministrazione provveduto, successivamente alla proposizione del presente ricorso, a consentire l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

contro					
Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di Salerno					
Fatto					
Il signor, essendo stato evocato in giudizio da parte della signora					
L'Amministrazione, in data 22.6.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, in ragione dell'esigenza di tutelare il diritto alla privacy della signora e di eventuali altri controinteressati.					

L'Amministrazione, in data 26.8.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del rigetto dell'istanza del diritto di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione, pur condividendo in linea astratta le considerazioni svolte dal ricorrente in punto di prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla *privacy* dei soggetti cui si riferiscono le informazioni contenute nei documenti chiesti dall'accedente, quante volte la conoscenza di tali documenti sia necessaria per consentire all'accedente di curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti (arg. ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990), ritiene che, nel caso di specie, tali considerazioni non siano pertinenti.

Non essendo prospettabile alcun interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente alla conoscenza dei documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, non appare seriamente contestabile la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Vicenza

Fatto

L'Agenzia delle Entrate di Vicenza, in data 28.6.2011, inviava una memoria nella quale contestava la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, allegando la nota del 9.6.2011, con cui l'Amministrazione aveva comunicato il rigetto dell'istanza di accesso dell'odierna ricorrente, esternando le ragioni di tale determinazione, ragioni ribadite nella predetta memoria.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 7.7.2011, invitava l'Amministrazione a produrre la Circolare 28 luglio 1997 n. 213 del Ministero delle Finanze - Segretariato Generale, richiamata dall'Amministrazione nella memoria del 9.6.2001- secondo la quale il contrasto tra una posizione giuridica di natura eminentemente economica ed il diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni contenuti in atti e documenti formati o detenuti dall'Amministrazione dovrebbe essere risolto in favore del diritto alla *privacy*- salva l'interruzione dei termini di legge.

In data 1 agosto 2011, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza inviava alla Commissione la predetta Circolare.

Diritto

La Commissione ritiene che, anche alla stregua della Circolare richiamata dall'Amministrazione, non possa esser disconosciuto il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, la cui conoscenza è necessaria per difendere in giudizio gli interessi giuridici della ricorrente, a mente dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Ne consegue l'erroneità dell'assunto dell'Amministrazione finanziaria che il diritto in questione debba recedere rispetto al diritto alla riservatezza del controinteressato, sulla base di quanto previsto dalla Circolare in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Cancelleria del Tribunale di Chieti
Fatto

Il signor, in data 16.6.2011, rivolgeva alla Cancelleria del Tribunale di Chieti un'istanza di accesso alla sentenza conclusiva di un giudizio penale avente ad oggetto la responsabilità di un soggetto denunciato dal ricorrente per il delitto di falsa testimonianza.

Formatosi il silenzio-rigetto, il signor, in data 18.7.2011, adiva la Commissione per ottenere, all'esito del riesame dell'istanza di accesso e della valutazione della legittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione delle conseguenti determinazioni.

Successivamente, con nota del 5 settembre 2011, il signor, comunicava la sua sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo ottenuto copia della sentenza in oggetto, copia del cui dispositivo veniva trasmessa alla Commissione dalla Presidenza del Tribunale di Chieti, con nota del 7.9.2011.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente acquisito copia della sentenza cui si riferiva la sua istanza di accesso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione resistente: INAIL di Chief	ti

Fatto

Il signor, in data 23 maggio 2011, rivolgeva all'I.N.A.I.L. di Chieti un'istanza di accesso alla documentazione relativa all'ispezione svolta dall'INAIL a seguito della presentazione da parte del ricorrente, in data 10.6.2004, di un'istanza volta ad ottenere il riconoscimento di malattia professionale per disturbi psichici da costrittività organizzativa.

L'INAIL, in data 20.6.2011 inviava una nota nella quale giustificava gli *omissis* denunciati dal ricorrente in ragione della tutela della riservatezza di soggetti diversi dal ricorrente, in ossequio al regolamento vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall'INAIL.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 23.6.2011, invitava l'Amministrazione ad inviare alla Commissione il testo del regolamento in questione, salva l'interruzione dei termini di legge.

L'INAIL, in data 19.7.2011, inviava copia della delibera n. 5 del 13.1.2000 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'INAIL aveva approvato il regolamento in questione.

Diritto

L'art. 15 del regolamento dell'INAIL reca la disciplina procedimentale delle richieste di accesso finalizzate alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non contenendo una specifica disposizione sui limiti entro i quali è possibile consentire l'accesso ai documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di soggetti diversi dagli accedenti, per cui, in linea generale è escluso il diritto di accesso.

Ne consegue la piena applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che assicura comunque la garanzia del diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti degli accedenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione al riesame dell'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche social

Fatto

La, in data 22.3.2011, rivolgeva alla Direzione provinciale del lavoro di Brescia un'istanza di accesso ad alcune dichiarazioni rese nel corso del procedimento amministrativo sfociato nella redazione di un verbale di accertamento a carico della società ricorrente, istanza motivata con riferimento all'esigenza di valutare, con cognizione di causa, la possibilità di ricorrere avverso il predetto verbale.

In data 27.4.2011, l'istanza di accesso veniva rigettata, in applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994, a norma del quale le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di un procedimento ispettivo non sono accessibili, a tutela del diritto alla riservatezza degli stessi lavoratori, qualora dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi.

In data 4.5.2011, la società accedente precisava che, salvo per quanto riguardava il signor, l'istanza di accesso non concerneva dichiarazioni rese da lavoratori, deducendo, comunque, che la determinazione di rigetto di tale istanza era stata adottata in violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione e dell'art. 101 del codice di procedura civile.

La società indicata in epigrafe, in data 27.5.2011, adiva la Commissione per ottenere, all'esito del riesame dell'istanza di accesso e della valutazione della legittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione delle conseguenti determinazioni.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 23 giugno 2011, dichiarata l'improcedibilità, *in parte qua*, invitava l'Amministrazione a documentare la data di ricezione dell'istanza di accesso della ricorrente.

L'Amministrazione, in data 14.7.2011, comunicava che la ricorrente aveva presentato l'istanza di accesso *brevi manu* in data 22.3.2011.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 184/2006.

Alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione, si può affermare che in data 21.4.2011 si è formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del ricorrente, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Entro trenta giorni a decorrere da tale data la società accedente avrebbe dovuto impugnare, a pena di decadenza, il predetto silenzio-rigetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d. p.r. n. 184/2006.

Non avendo la ricorrente assolto a tale onere di tempestiva impugnazione del silenziorigetto, né prospettato nuovi elementi di fatto o di diritto a fondamento del ricorso, rispetto a quelli esposti nell'istanza di accesso, si impone la declaratoria di irricevibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Cuneo

Fatto

Il signor, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della
, in data 1.6.2011, rivolgeva all'Agenzia delle Entrate di Cuneo un'istanza di
accesso alle dichiarazioni modello unico 2009 e 2010, complete di dichiarazioni IVA (relative agli
anni di imposta 2008 e 2009) nonché all'elenco dei fornitori relativo all'annualità 2008, del sig.
, quale titolare della di, al fine di poter
quantificare in sede giudiziaria il danno causato dal controinteressato alla società rappresentata
dall'accedente, per effetto della concomitanza tra l'esercizio della sua impresa individuale e della
titolarità della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della s.r.l.,
in violazione del divieto di concorrenza degli amministratori di cui all'art. 2390 c.c., trattandosi di
imprese (l'una individuale, l'altra gestita in forma societaria) che svolgono la stessa attività.

L'Agenzia delle Entrate di Cuneo, in data 14.6.2011, rigettava l'istanza di accesso, alla luce del disposto dell'art. 24, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera d) della legge n. 241/1990 (che prevedono, rispettivamente, la sottrazione all'accesso ai procedimenti tributari ed ai documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche) e dell'art. 5 del D.M. n. 603/1996, che sottrarrebbe espressamente all'accesso gli atti e i documenti allegati alle dichiarazioni dei redditi.

Il signor, nella suindicata qualità, in data 2.7.2011, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla sua istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 legge 241/1990.

Diritto

Il ricorso è meritevole di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Quanto alle dichiarazioni dei redditi menzionate nell'istanza di accesso si tratta di documenti certamente accessibili, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, la loro conoscenza essendo necessaria ai fini dell'esercizio del diritto di difesa del ricorrente, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della, in relazione alla quantificazione della pretesa risarcitoria fatta valere nei confronti del controinteressato.

Quanto all'elenco dei fornitori allegato alle predette dichiarazioni, si tratta di un documento la cui piena accessibilità è esclusa dall'art. 5, comma 1, del DM n. 993/1996 (cfr. la previsione di cui alla lettera d) che, peraltro, ne garantisce la visione laddove la conoscenza di tali documenti sia necessaria per la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri degli accedenti.

La Commissione, non potendo disapplicare tale disposizione regolamentare, ritiene che l'istanza di accesso all'elenco dei fornitori possa essere accolta solo consentendone la visione.

POM

La Commissione accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso tenendo conto delle indicazioni contenute nella parte motiva.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Questura di Bergamo

Fatto

Il signor, essendo stato destinatario di due sanzioni disciplinari emesse dal Questore di Bergamo, in data 23.6.2011, chiedeva di poter prendere visione agli atti di trasmissione delle segnalazioni fatte dal ricorrente alle competenti autorità giudiziaria ed amministrativa in ordine a fatti analoghi e correlati a quelli contestati allo stesso ricorrente in sede disciplinare, rappresentando la necessità di conoscere tali documenti per poter esercitare il suo diritto di difesa nei giudizi amministrativi promossi dal ricorrente per ottenere l'annullamento giurisdizionali dei provvedimenti sanzionatori in questione.

La Questura di Bergamo, in data 27.6.2011, rigettava l'istanza di accesso in questione.

In data 18.7.2011 il signor adiva la Commissione per ottenere la visione dei documenti richiesti.

In data 9.9.2011, la Questura di Bergamo comunicava che il ricorrente aveva già avuto accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente avuto accesso ai documenti richiesti, come rappresentato dall'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

eccezione di una istanza di colloquio datata 14 luglio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:
Fatto
, collaboratore di giustizia titolare di uno speciale programma di protezione detenuto presso la casa circondariale di Monza, ha inviato un ricorso a questa Commissione chiedendo di autorizzare l'accesso a diversi atti emessi, per la quasi totalità, da organi giurisdizionali relativi a processi nei quali il ricorrente, sembrerebbe, coinvolto. Le numerose

lagnanze, richieste di colloqui, di informazioni, di notizie sui processi, di atti giudiziari, sono state formulate, per la gran parte, in un arco temporale compreso tra il 18 marzo ed il 6 giugno, ad

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame. L'art. 12, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, prevede che il ricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, la sommaria l'esposizione dei fatti e dell'interesse al ricorso. Nel caso di specie entrambi gli elementi non sono ravvisabili nel ricorso presentato il quale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c), dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:
Fatto
dell'atto di rinuncia del prof fin dal 2007 e che il professore contro interessato aveva rinunciato alla propria nomina.
Diritto
Sul ricorso presentato dal sig la Commissione osserva quanto segue. Si rileva che sulla vicenda è già intervenuta una pronuncia di infondatezza ad opera della scrivente Commissione (resa nella seduta del 31 maggio u.s.) e che la successiva richiesta di

PQM

riesame, non contenendo elementi nuovi di fatto o di diritto, è inammissibile secondo il consolidato

La Commissione dichiara inammissibile la richiesta di riesame.

orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Adunanza Plenaria n. 7/2007).

Adunanza Plenaria n. 7/2007).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:
Amministrazione resistente : Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio IX – ambito territoriale Foggia
Fatto
giugno con la quale ha dichiarato infondato il ricorso avverso il diniego di parte resistente a concedere l'accesso al contratto di lavoro ed alla rinuncia alla nomina in ruolo dell'indicato professore
Diritto
Sul ricorso presentato dal sig la Commissione osserva quanto segue. Si rileva che sulla vicenda è già intervenuta una pronuncia di infondatezza ad opera della scrivente Commissione e che la successiva richiesta di riesame, non contenendo elementi nuovi di

PQM

fatto o di diritto, è inammissibile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (C.d.S.

La Commissione dichiara inammissibile la richiesta di riesame.

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione resistente: Istituto ".	

Fatto

Il prof. insegnate alle dipendenze dell'Istituto non avendo ricevuto il rimborso quale accompagnatore della classe IV F – – nel viaggio d'istruzione a Parigi effettuato nel 2010, ha diffidato l'amministrazione a pagare l'indennità dovuta.

Comunica il ricorrente nel presente gravame di avere presentato istanza di accesso in qualità di parte interessata, senza tuttavia, allegarla.

L'amministrazione resistente, con memoria del 25 agosto, ha comunicato a questa Commissione di avere adempito "gli obblighi di legge" atteso che il ricorrente non ha specificato i documenti oggetto dell'istanza di accesso.

Diritto

POM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, invita il ricorrente all'adempimento dell'incombente indicato in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente: contro Amministrazione resistente: Milano	Commissariato	della Polizia d	li Stato "Ga	ribaldi – Ven	ezia" di
]	Fatto			
ha cinematografiche, nel quale s	•	-	-		-

denunciante. Il ricorrente, dopo avere ricevuto contestualmente alla notifica di tale esposto ha presentato istanza di accesso all'esposto ed alla connessa documentazione al fine di valutare

L'amministrazione resistente nella memoria del 6 agosto, dopo avere ripercorso la presente vicenda, specifica di avere sottratto all'accesso al filmato ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994.

Diritto

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione resistente: M.P.I	. Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Scuola Secondaria
di I grado Statale ""	

Fatto

Il ricorrente, docente a tempo indeterminato presso l'amministrazione resistente, quale componente la RSU d'istituto, ha chiesto di potere accedere alle lettere di incarico al personale docente e ata relative al fondo d'istituto anni scolastici 2010/2011. Il ricorrente, dopo essersi recato presso gli uffici ed avere ricevuto copia di numerosi documenti, ha lamentato che, in sede di esercizio del diritto, l'amministrazione avrebbe sottratto all'accesso altri documenti.

Questa Commissione, con decisione del 23 giugno, ha, pertanto, chiesto all'amministrazione resistente se detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia. L'Istituto resistente ribadisce quanto affermato nella memoria del 2 maggio e dichiara che tutti i documenti chiesti dal ricorrente, ossia copie delle lettere d'incarico del personale docente e Ata utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'Istituto 2010/2011 sono stati consegnati in parte il 7 marzo ed, in parte, il 30 maggio.

Diritto

La scrivente Commissione, preso atto della memoria 2381/FP del 13 luglio dell'amministrazione resistente indicata nella narrativa in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

POM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:	
contro	

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

Fatto

Il sig., quale partecipante al concorso a cinquanta posti per allievi al 192° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. determinazione n. 201/6-6 del 28 settembre 1995 del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, comprensiva delle norme tecniche per l'individuazione dei requisiti;
- b. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "prime urine" effettuato il 2 luglio 2010, al quale il richiedente risultava positivo all'uso di cannabinoidi;
- c. esito dell'esame di 1° livello (drug test) delle "seconde urine" effettuato il 2 luglio 2010, del quale è ignoto l'esito;
- d. esito dell'esame di 2° livello (drug test) delle "prime urine" prelevate al richiedente, con annessa la documentazione relativa alla catena di custodia;
 - e. documentazione relativa agli accertamenti attitudinali esperiti sul ricorrente;
- f. nota, ovvero rapporto informativo, relativo alle notizie, anche a carattere riservato, fornite dal Comando Provinciale Carabinieri competente, sul conto del ricorrente e del suo nucleo familiare;
- g. ogni altro documento inserito nel fascicolo concorsuale del ricorrente, anche se non ritenuto utile per la valutazione degli accertamenti sanitari e del profilo psicologico;
- h. intero fascicolo concorsuale del ricorrente e nota informativa relativa a notizie, anche a carattere riservato, formate dal Comando Provinciale Carabinieri competente sul conto del ricorrente e dei componenti il suo nucleo familiare, relativo al concorso per esami a cinquanta allievi al primo anno del 191° corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri per l'anno accademico 2009 2010.

Motivava il ricorrente che i chiesti documenti erano necessari per proporre un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Parte resistente aveva concesso l'accesso ai documenti inerenti il giudizio di non idoneità riportato in sede concorsuale, ossia l'accertamento attitudinale, di cui alla lett. e), al raccoglitore delle prove attitudinali con il giudizio ed i risultati conseguiti di cui alla lett. e), alla relazione psicologica, alla scheda di valutazione redatta dall'Ufficiale Perito selettore di cui alla lett. g), al verbale della commissione attitudinale di cui alla lett. e) alle norme tecniche, di cui alla lett. a).

L'amministrazione resistente aveva, poi, concesso la sola visione e non all'estrazione di copia del questionario informativo ed aveva negato l'accesso al test DA5 al fine di tutelare il diritto di autore, ai sensi dell'allegato 3 n. 7 del d.m. n. 519 del 1995 ed al fine di non precluderne l'utilizzo in futuro, con conseguente eventuale danno economico.

Questa Commissione, con decisione del 14 settembre, aveva accolto il ricorso ricordando il recente orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale le disposizioni regolamentari richiamate da parte resistente a sostegno del proprio diniego, ossia l'allegato 3 nn. 1 e 7 del D.M. n. 519 del 1995, volte a proteggere i documenti coperti da copyright e licenza d'uso in favore della Società che li ha predisposti, "vanno interpretate in coerenza con i principi fondamentali sulla trasparenza amministrativa: esse vietano unicamente la divulgazione di documenti tutelati dalle regole della riservatezza e da quelle sulla proprietà intellettuale, cioè l'uso improprio dei documenti di cui sia stata consentita la visione o la copia al candidato (che, in tal caso, risponderebbe a pieno

titolo della violazione dell'altrui diritto di autore, nella sede prevista dall'ordinamento)" (C.d.S. sez. IV, 2007 n. 5467).

Successivamente, il ricorrente, il 10 luglio 2011, ad integrazione dell'istanza formulata il 13 luglio 2010 sulla quale la scrivente Commissione si è espressa con decisione del 14 dicembre 2010, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. parametri e/o criteri di valutazione del Test "DA5", ossia di tutti i valori (regolarmente (approvati), secondo cui l'Arma dei Carabinieri, ritiene di stabilire se un candidato sia o meno idoneo, con specifico riferimento all'incarico di "Ufficiale";

"Quale punteggio è attribuito ad ogni singola risposta esatta?"

"Qual è il punteggio minimo per ottenere l'idoneità?"

2. Il sistema e/o grigliatura delle risposte corrette al test "DA 5".

Motiva il ricorrente che gli indicati documenti sono necessari al consulente di parte per acquisire gli elementi oggettivi utili per valutare il risultato del test e redigere, così, la propria relazione.

Tali documenti sono necessari per difendere i propri diritti nel giudizio pendente innanzi al Tar Lazio. Specifica il ricorrente che le pagine mancanti al *Manual and User's Guide – Advanced Test Battery*, prodotto dalla società controinteressata SHL MTA *Multi Testing Associates*, non consentono al consulente di parte di valutare la correttezza delle motivazioni alla base del giudizio d'inidoneità. Afferma il ricorrente di avere acquisito il predetto Manuale il 3 giugno.

Successivamente, il ricorrente ha inviato a questa Commissione la nota del 4 luglio con la quale l'amministrazione resistente ha trasmesso l'opposizione della società contro interessata a concedere l'accesso alle ulteriori pagine del citato Manuale. Afferma, infatti, la società contro interessata che le esigenze di tutela dei diritti sul chiesto documento non sono tutelate da un mero impegno di riservatezza del ricorrente e che i medesimi non potrebbero fornire un supporto determinate al consulente tecnico di parte in assenza dell'esperienza tecnica, del *know how* e della conoscenza degli strumenti di selezione e valutazione. Afferma il ricorrente, nella nota integrativa del 19 luglio, che la società contro interessata ha predisposto il materiale testologico ma compete all'amministrazione resistente fissare i parametri e/o criteri di valutazione volti a stabilire l'idoneità dei candidati.

Diritto

La Commissione osserva quanto segue.

È illegittimo il diniego di accesso opposto all'interessato alle ulteriori pagine del Manuale citato in narrativa ed agli eventuali altri documenti in possesso dell'amministrazione resistente contenenti i parametri e/o criteri di valutazione volti a stabilire l'idoneità dei candidati.

Infatti il ricorrente, quale partecipante alla procedura in esame, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere in modo integrale ai chiesti documenti e tale interesse prevale sul diritto di autore della società che ha redatto il Manuale, in quanto quest'ultimo è tutelato dalla normativa secondaria, implicata dall'amministrazione ai soli fini della riservatezza. Riservatezza la cui tutela appare recessiva di fronte a un accesso funzionale, come nel caso dell'odierno gravame, all'esercizio del diritto di difesa.

POM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento- Ufficio Concorsi e Contenzioso

Fatto

l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 193° corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, anno accademico 2011-2012, ha chiesto, il 16 maggio, di potere accedere alla propria prova scritta di composizione italiana, di cui all'art. 9 del decreto dirigenziale n. 238/2010, ed alle valutazioni espresse dalla commissione esaminatrice. Motiva il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti innanzi al T.A.R. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 31 maggio, ha concesso l'accesso all'elaborato di cultura generale ed al cartellino identificativo. In sede di esercizio del diritto di accesso il ricorrente ha avuto copia, anche, della griglia di correzione della prova scritta, n. 00290 dell'8 aprile 2011. Pertanto, il 23 giugno, il ricorrente ha ribadito di volere accedere alla motivazione espressa dalla commissione esaminatrice e non alla sola griglia di correzione. Il 30 giugno, l'amministrazione resistente ha comunicato, verbalmente, al ricorrente recatosi presso gli uffici per acquisire copia dei chiesti documenti, che il presidente della commissione ha ritirato i documenti necessari per redigere le motivazioni richieste dal ricorrente, "qualora esistenti e previste" e che "il presidente della commissione non sarebbe ritornato prima del 7 luglio".

Avverso il silenzio rigetto, il 27 luglio, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie la presentazione dell'istanza del 23 giugno non vale a riaprire i termini trattandosi della riproposizione della medesima istanza del 16 maggio.

POM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile per tardività il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogan

Fatto

La ricorrente, ex dirigente di II fascia alle dipendenze dell'amministrazione resistente, a seguito del recesso unilaterale del rapporto di lavoro da parte di quest'ultima, ha chiesto di potere avere visione e copia dei seguenti documenti:

- 1. determinazione direttoriale n. 15 del 25 settembre 2003 e ssmm.;
- 2. provvedimenti di nomina dei vincitori degli interpelli n. 8737/2007, n. 5032/2008, n. 21614/2009 e n. 26990/2009 e dei relativi contratti individuali;
- 3. domande di partecipazione e/o dichiarazioni di disponibilità formulate dai vincitori dei predetti interpelli ed ogni allegato.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti relativi al rapporto di lavoro e scaturenti dalla risoluzione unilaterale di quest'ultimo.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 21 giugno, ha negato il chiesto accesso affermando l'inesistenza del nesso di collegamento tra tali documenti ed la motivazione addotta dalla ricorrente; infatti le indicate procedure di interpello riguardano la copertura di posizioni dirigenziali e la determinazione direttoriale riguarda l'articolazione degli uffici dirigenziali di II fascia in distinti livelli retributivi. In particolare, aggiunge parte resistente, il livello retributivo associato all'incarico dirigenziale è esplicitato nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dal singolo dirigente. Parte resistente, infine, ricorda la normativa alla base del provvedimento di recesso unilaterale assunto nei confronti della ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La ricorrente ha affermato che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i diritti nascenti dal rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione resistente sia durante il suo svolgimento sia nella fase conclusiva. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente, la ricorrente ha chiarito il collegamento causale tra gli indicati documenti ed il proprio interesse ravvisabile, appunto, nella eventuale difesa dei propri diritti (C.d.S. sez. IV, 12 gennaio 2010, n. 63).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Istituto Superiore
Fatto

....., quale genitore esercitante la potestà genitoriale della studentessa, dopo avere essere stato convocato dai docenti dell'alunna ha chiesto, con istanza del 16 giugno, di potere accedere ai seguenti documenti:

- 1. copia dei documenti approvati dagli organi collegiali, ossia Consiglio d'Istituto e Consigli di classe, in aggiunta e/o volti a precisare i criteri riportati nel POF, nel quale sono rilevabili i criteri di giudizio e le modalità di espressione del voto sia *in itinere* per ogni singola materia sia per il giudizio finale d'ammissione e/o non ammissione;
- 2. copia dei verbali del Consiglio di classe, ivi compresi i verbali di scrutinio del I quadrimestre e di quello finale del corrente anno scolastico, nel quale i docenti si esprimono in merito all'alunna, nonché ove i componenti del Consiglio di classe si esprimono sulla classe, oscurando, eventualmente, i nomi di terzi;
- 3. copia degli estratti dei registri delle singole materie dai quali rilevare tutti i voti ottenuti dall'alunna ed, in particolare, i voti del secondo quadrimestre;
- 4. copia degli estratti dei registri delle singole materie e, in particolare, le parti relative ai criteri di giudizio delle singole materie e alle eventuali note di demerito della studentessa

Afferma il genitore della studentessa che i chiesti documenti sono indispensabili per conoscere le ragioni alla base della bocciatura della figlia. A seguito del colloquio con gli insegnanti, il ricorrente, il 21 giugno, ha chiesto di potere accedere anche ai seguenti documenti:

- 5. verbale dal quale siano desumibili le sottoscrizioni e le date dell'avvenuto deposito dei registri personali dei docenti, la cui consegna era stata chiesta entro il 18 giugno;
- 6. visione dei registri depositati presso la segreteria didattica e, in particolare, i registri personali dei docenti e del consiglio di classe della propria figlia;
- 7. visione ed estrazione integrale di copia di tutti i registri personali di tutti i docenti dell'intera classe per le materie comuni dei due gruppi che compongono la classe e la copia integrale dei registri personali dei docenti di sezione moda. In particolare, il ricorrente chiede che gli vengano comunicati i voti mai conosciuti mediante libretto, così come previsto dal POF, ottenuti in: disegno geometrico tavole consegnate negli ultimi giorni di lezione in ordine alle quali non sono state mai comunicate le votazioni; laboratorio tutti i voti, con evidenziata la votazione dell'elaborato concorsuale presentato al COMON; filosofia votazione dal cinque al sei dell'ultima interrogazione comunicata al ricorrente solo informalmente nel corso del colloquio del 18 giugno; inglese voto delle ultime tre interrogazioni, in particolare, la studentessa è venuta a conoscenza solo mediante comunicazione verbale da parte della docente; materia professionale di indirizzo moda votazioni comunicate solo verbalmente;
- 8. estrazione di copia di ogni pagina del registro personale, ivi comprese le relazioni iniziali e finali se esistenti, programmazione annuale sue eventuali modifiche e date di tali variazioni, nonché quanto riportato nel registro personale del docente riferibile alla classe e/o al gruppo classe in caso di docenti di sezione;
- 9. estrazioni di copie delle relazioni iniziali e finali, depositate dai docenti nella segreteria didattica, dai quali rilevare per ogni materia situazione di partenza della classe e dei singoli allievi, programma didattico previsto ad inizio anno ed il programma effettivamente realizzato, eventuali

modifiche al programma, gli obiettivi iniziali e quelli finali effettivamente raggiunti, i criteri di valutazione per le singole materie;

- 10. copia del verbale del collegio docenti nel quale sono indicati i criteri per la formazione delle classi quarte;
- 11. copia del verbale della commissione "formazione classi" dal quale rilevare i criteri e le motivazioni sostenute per lo smembramento della classe terza E moda (anno scolastico 2009/2010) in due gruppi e la formazione, mediante fusione di parte della classe 4E moda con parte della ex terza (discipline pittoriche), attualmente 4E, la motivazione in base alla quale si è proceduto all'assegnazione dei docenti senza salvaguardare, almeno nel rispetto della parità di trattamento tra i gruppi, la parziale continuità didattica per gli allievi ex terza E moda.
- Il 1 luglio il ricorrente si è recato presso gli uffici dell'amministrazione resistente ed ha ricevuto il provvedimento con il quale la scuola ha comunicato le date a partire dalle quali il ricorrente può ritirare i documenti chiesti con l'istanza del 20 giugno e l'importo delle marche da bollo. Nella nota inviata al dirigente scolastico ed al direttore amministrativo del 2 luglio, il ricorrente lamenta l'errata consegna di documenti non riferibili per corso (pittura e decorazione) all'alunna, riconsegnata dal ricorrente alla scuola. Nel corso di tale incontro il ricorrente, dopo avere riepilogato i documenti dei quali intende ottenere copia, ha chiesto, altresì, di avere copia dei seguenti documenti:
- 12. provvedimento di nomina e sostituzione del dirigente amministrativo prof.;
- 13. visione della nomina, ad inizio anno del prof. in qualità di vice dirigente, eventuale provvedimento di avvenuta rimozione del prof.

Lamenta, infatti, il ricorrente che il colloquio si è svolto con il prof. invece che con il prof., quale vice dirigente. In tale sede il ricorrente ribadisce di volere accedere ai documenti chiesti con istanze del 16 e 21 giugno.

Infine, l'Istituto resistente, con provvedimento del 7 luglio, ha comunicato al ricorrente che i documenti consegnati in data 1 luglio esauriscono l'interesse del ricorrente a conoscere oltre il giudizio finale di non ammissione dell'alunna all'anno successivo anche la valutazione dell'intero anno scolastico. I documenti forniti sono:

- a. estratto in copia dei registri personali dei docenti della classe e dell'indirizzo moda e costume riferiti all'alunna;
 - b. copia della programmazione didattica dei docenti della classe 4E;
 - c. copia delle relazioni finali dei docenti della classe;
 - d. copia estratto Consiglio d'Istituto del 2010 relativo al calendario scolastico 2010/2011,
- e. copia del giudizio di non ammissione estratto dal verbale dello scrutinio finale riferito all'alunna;
- f. copia stralcio verbale del collegio dei docenti del 17 maggio 2010 riferito ai criteri di valutazione dello scrutinio di fine anno.

Precisa, infine, l'amministrazione resistente di non concedere l'accesso ai registri dei professori al fine di conoscere le valutazioni dei compagni di classe, atteso che la funzione docente non è diretta alla scelta dei più meritevoli secondo una graduatoria di valore, ma alla formazione degli alunni ed alla verifica dei risultati da ciascuno conseguiti. L'amministrazione, infine, nega l'accesso ai documenti ai punti nn. 12 e 13 ravvisando non sussistente il nesso di collegamento tra tali documenti e l'interesse vantato dal ricorrente.

Avverso tale parziale diniego,, quale genitore dell'alunna, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria dell'8 agosto, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

PLENUM 13 SETTEMBRE 2011

L'Istituto resistente ha negato l'accesso ai registri dei professori perché, sostanzialmente, ha ritenuto il ricorrente privo di un interesse qualificato. Al riguardo si rileva che l'art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965 afferma che "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".

Il registro di classe, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione.

Questa Commissione ritiene di non discostarsi dal proprio precedente orientamento secondo il quale i registri di classe sono accessibili "al fine di verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali" (decisione 19 settembre 2006).

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare, entro trenta giorni, la questione sulla base delle considerazioni svolte.

contro
Amministrazione resistente: Comune di Ronciglione
Fatto
Il Comandante, ha ricevuto la sanzione disciplinare della censura per avere aggredito verbalmente la dipendente dell'amministrazione comunale
dell'opposizione formulata dalla contro interessata.

Avverso tale diniego, il Comandante, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Comune di Piacenza

Fatto

L'avv. lamenta nel presente gravame l'incompletezza del provvedimento del 3 maggio dell'amministrazione resistente relativo alla richiesta d'informazioni sul procedimento di rinnovo e rilascio del permesso permanente invalidi nr. 12600 emesso dal comune di Piacenza.

Afferma, ancora, il ricorrente di essere venuto a conoscenza che la polizia giudiziaria sta effettuando indagini sul predetto procedimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

POM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

per in rati con ora ssa lio.
r

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione dell'amministrazione del 26 luglio e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

respingere il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig
Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza
Fatto
Il Sig, rappresentato e difeso dall'avv, colonnello della Guardia di Finanza in servizio presso l'ufficio europeo per la lotta antifrode, nel mese di dicembre 2010 ha chiesto di poter accedere ad un rapporto stilato dal colonnello, indirizzata al comando generale, e avente ad oggetto accuse mosse nei confronti dell'odierno ricorrente. Parte resistente ha negato l'accesso con provvedimento del 27 giugno 2011, ritenendo il documento richiesto sottratto all'accesso in forza degli articoli 24, comma 2, l. n. 241/1990 e 4, lett. i), D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. Contro tale provvedimento, ritenuto illegittimo e sostanzialmente privo di motivazione, il ricorrente ha presentato gravame in data 6 luglio 2011 chiedendone l'accoglimento. In data 30 agosto parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.
Diritto
Con riferimento al ricorso presentato dal colonnello

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:, amministratore unico della Società
contro
Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni – Ispettorato territoriale del Lazio
Fatto
difeso dagli avv.ti
Consiglio di Stato all'esito del quale i Giudici amministrativi, sia di prime che di seconde cure, hanno sostanzialmente riconosciuto, sia pure limitatamente alla fase cautelare, la fondatezza dei motivi di ricorso in ordine alla situazione interferenziale tra le emittenti in danno dell'odierna ricorrente.
Pertanto, in data 10 febbraio 2011, l'emittente
Quindi, in data 27 maggio 2011, la società
L'Ispettorato consentiva in parte l'accesso alla documentazione richiesta sub 1, rilevando che le competenti Direzioni generali del Ministero dello Sviluppo Economico avevano dovuto sospendere il procedimento a causa dell'emersione di nuove situazione interferenziali sempre sulla medesima frequenza digitale e riconducibili agli impianti di
formulava nuova istanza di accesso agli atti di concessione emessi a favore delle emittenti da ultimo menzionate; richiesta alla quale non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'amministrazione. Dunque, in data 20 luglio 2011, come sopra rappresentata e difesa, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, sia contro la determinazione del 4 luglio 2011 di parziale differimento dell'accesso che contro il silenzio formatosi sulla domanda ostensiva del 3 giugno 2011.
In data 5 e 8 agosto sia l'Ispettorato territoriale del Ministero che il Dipartimento per le Comunicazioni hanno trasmesso memorie difensive; l'Ispettorato comunicando di essere in attesa di conoscere dalle competenti Direzioni del Ministero se gli impianti riconducibili alle emittenti
emittenti da ultimo citate, invita la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico a fornire chiarimenti sulle interferenze lamentate da

Il ricorso è stato notificato a tutte le emittenti controinteressate.

Diritto

Sulla complessa vicenda portata all'esame della scrivente Commissione attraverso il ricorso introduttivo del presente procedimento giustiziale, si osserva quanto segue.

In disparte ogni valutazione attinente la questione controversa sulla quale si sono innescate le richieste di accesso, appare evidente che all'odierna ricorrente non è stato fornito adeguato riscontro circa l'esercizio del diritto contemplato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Non essendovi, invero, dubbio alcuno sulla titolarità di situazione legittimante l'accesso, parte resistente, sia con la nota del 4 luglio 2011 che con le memorie difensive di cui alle premesse in fatto, non ha espressamente negato o differito l'accesso, limitandosi a *promettere* verifiche sulla legittimità degli impianti delle società controinteressate e a richiedere chiarimenti ad altre Direzioni del Ministero.

Entrambe le posizioni, tuttavia, non appaiono rispettose del dettato normativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, atteso che, nei limiti in cui siano stati formati atti, pareri, o documenti del tipo di quelli richiesti dall'odierna ricorrente con le due istanze di accesso di cui alle premesse in fatto, l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciarli.

Tuttavia, stante il carattere elusivo delle comunicazioni fornite da parte resistente, sia alla ricorrente che alla scrivente Commissione, si rileva che il ricorso merita accoglimento a condizione che l'amministrazione abbia adottato atti, pareri e/o provvedimenti idonei a soddisfare la richiesta ostensiva, condizione circa il cui avveramento, evidentemente, la scrivente non ha diretta cognizione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

Fatto

Il sig., ispettore MIUR a riposo, in data 24 giugno 2011 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla relazione di servizio redatta dall'ispettore, nei confronti della sig.ra, nei confronti della quale, nel 2007, l'odierno ricorrente aveva a sua volta condotto un'indagine ispettiva dalla quale è successivamente sorta una controversia giurisdizionale.

Parte resistente con nota del 30 giugno ha negato l'accesso ritenendo la relativa istanza sfornita di interesse diretto, concreto e attuale essendo relativa a vicenda che non coinvolge direttamente l'odierno ricorrente.

Contro tale diniego il in data 22 luglio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 22 agosto parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Picarrente: Dott sea

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricottence. Dott.ssa
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario Generale -
Dipartimento Politiche di Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane

Fatto

La Dott.ssa dirigente di seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in servizio presso l'ufficio del Consigliere Diplomatico, con istanza di accesso datata 31 maggio 2011 ricevuta dal Segretario generale il successivo 6 giugno e dal Dipartimento politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane il 9 giugno, chiedeva l'accesso ad una serie di documenti concernenti la pianta organica dei dirigenti di seconda fascia, ritenuti funzionali allee difese processuali relative all'illegittimo collocamento a riposo della odierna ricorrente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone dei dirigenti evocati nella domanda ostensiva formulata dall'odierna ricorrente, non individuabili dalla medesima ed ai quali il presente gravame va notificato.

POM

Ricorrente: Sig

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

contro
Amministrazione resistente : Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare
Fatto
Il sig

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere, stante il contenuto della memoria difensiva inviata da parte resistente e di cui alle premesse in fatto con la quale si dimostra l'avvenuta trasmissione del documento domandato dall'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere.

Ricorrente: Sig		••••									
contro											
Amministrazione	resistente:	Ministero	del	Lavoro,	della	Salute	e	delle	Politiche	Sociali	_
Direzione Provinci	ale del Lavo	ro									

Fatto

Il sig. di Roma, in seguito a degli esposti dallo stesso inoltrati al Ministero dello sviluppo economico che avevano dato luogo a due procedimenti ispettivi portati avanti dall'amministrazione resistente nei confronti della suddetta cooperativa, ha chiesto con istanza del 13 settembre l'accesso agli atti contenuti nei fascicoli formati nel corso dell'attività ispettiva.

Dopo un primo contenzioso portato all'esame della scrivente Commissione, in data 21 marzo 2011, il esercitava l'accesso presso gli uffici di parte resistente rendendosi conto in quella sede che l'amministrazione aveva oscurato una serie di dati contenuti nei documenti esibiti. Pertanto con contestuale istanza di accesso chiedeva di poter accedere alla versione integrale dei documenti esibiti dall'amministrazione vedendosi opporre in data 21 aprile 2011 il diniego di parte resistente motivato nel senso di aver già concesso l'accesso e di considerare l'istanza ultima alla stregua di un controllo generalizzato sui controinteressati.

Con nota del 26 giugno il ricorrente specificava di aver provveduto alla notifica ai controinteressati chiedendo, pertanto, la decisione nel merito del gravame. La scrivente Commissione, nella seduta del 7 luglio u.s., rigettava la richiesta di definizione nel merito del ricorso, invitando nuovamente l'amministrazione a notificare il gravame ai controinteressati non individuabili dal ricorrente.

Con nota del 12 luglio parte resistente dà atto di aver assolto l'incombente.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Ed invero, successivamente alla notifica del ricorso ai controinteressati, non risulta pervenuta alcuna opposizione motivata all'accesso. Pertanto, ritenuta la legittimazione del ricorrente e non ravvisandosi profili di tutela della riservatezza meritevoli di prevalere sul diritto di accesso, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig contro Amministrazione l'Immigrazione		dell'interno-	Dipartimento	per	le	Libertà	Civili	e
		Fatto						

Il sig., riferisce di aver presentato in data 10 maggio 2011 all'amministrazione resistente richiesta di accesso in merito agli atti del procedimento aperto a seguito della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana nel 2007.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità del richiedente. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico
Fatto
Diritto
Sul ricorso presentato dall'

PQM

S.p.A. chiarimenti sulla vicenda portata all'esame della scrivente.

competente. Di tale trasmissione é data comunicazione all'interessato" e che non risulta che parte resistente abbia osservato tale disposto, la Commissione chiede all'Unicredit Mediocredito Centrale

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, invita l'Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. a fornire chiarimenti sulla gestione della fase relativa all'erogazione delle agevolazioni in favore della ricorrente e di cui alle premesse in fatto. I termini di legge sono interrotti.

Ricorrente: Sig
contro
Amministrazione resistente: Conservatorio di Latina

Fatto

Parte resistente ha negato l'accesso in data 7 luglio u.s. affermando di non essere in possesso delle prime due documentazioni richieste e opponendo la tutela della riservatezza per le restanti, premettendo comunque di considerare irrituale la richiesta del sig. per come formulata in quanto diretta a *verificare se* e non alla conoscenza di documenti amministrativi.

Diritto

Quanto alla richiesta di verificare la detenzione di altre dichiarazioni rese da allievi nei confronti di altro collega, così come quella di cui all'ultimo punto della richiesta, esse si palesano formulate in maniera confusa e tale da non consentire l'individuazione delle ragioni sottostanti la domanda ostensiva.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge con riferimento ai documenti di cui ai punti 1 e 2 della relativa istanza. Lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184/06 per la restante parte.

Ricorrente: Sig
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma

Fatto

Il sig., con istanza di accesso datata 31 maggio 2011, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate (Ufficio Roma 4) di poter accedere ai seguenti documenti: 1) originale dell'avviso di accertamento con relative relate di notifica; 2) ogni elemento atto a dimostrare la regolarità della notifica; 3) criteri per il conteggio dei termini con indicazione delle aliquote applicate; 4) criteri di calcolo del contributo principale delle sanzioni e degli interessi con indicazione delle aliquote applicate, tutti relativi a due cartelle esattoriali notificate all'odierno ricorrente.

Diritto

Sul ricorso presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

Premessa la titolarità di situazione legittimante il chiesto accesso in capo all'odierno ricorrente, con la presente decisione si ritiene opportuno distinguere i documenti di cui ai punti 1-2 da quelli richiesti ai punti 3-4 delle premesse in fatto.

Quanto ai restanti documenti, viceversa, la Commissione prende atto della parte di difese in cui l'amministrazione afferma di non possedere documenti dai quali inferire i criteri oggetto della richiesta. Sul punto, in effetti, ad ostare all'accoglimento del gravame è la disposizione che non considera tenuta l'amministrazione ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le richieste di accesso.

PQM

La Commissione, con riferimento ai documenti di cui ai punti 1 e 2 delle premesse in fatto, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Respinge il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 3 e 4.

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Soprintenden	za per i beni

architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia

Fatto

Il sig., con richiesta del 12 aprile 2011 ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi al procedimento di edificazione del suolo sito in contrada Capotenda, in prossimità della strada provinciale n. 52 (Gravina di Puglia).

L'istanza, pur formulata ai sensi della legge 241 del 1990, faceva riferimento ad asserite violazioni di vincoli paesaggistici in relazione alle intraprese attività edificatorie.

Diritto

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo occorre soffermarsi sugli eventuali profili di irricevibilità dello stesso, atteso che parte resistente ha in un primo momento negato l'accesso e successivamente, con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa, si è limitata a confermare tale diniego.

A tale riguardo la Commissione ritiene il gravame ricevibile, atteso che, nonostante l'assenza di una nuova ponderazione comparativa degli interessi sottostanti il secondo diniego opposto dall'amministrazione, quest'ultima ha negato l'accesso asserendo la mancanza di un interesse qualificato in capo all'accedente.

Questa circostanza, tuttavia, dimostra come l'amministrazione non abbia tenuto nel dovuto conto la differente normativa posta a fondamento della seconda istanza di accesso, individuata dall'istante nel d.lgs. n. 195 del 2005. Alla luce di tale normativa, invero, il primo diniego appare destituito di giuridico fondamento, atteso che l'accesso ambientale non richiede valutazioni in merito alla sussistenza in capo all'accedente di un interesse qualificato del tipo di quello previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, stante la natura e la tipologia dei documenti richiesti e considerata la finalità di controllo sociale che il legislatore del 2005 ha inteso attribuire alla normativa sull'accesso alle informazioni ambientali, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Ordine Consulenti del Lavoro – Bologna

Fatto

La sig.ra, consulente del lavoro, in data 8 giugno 2011 ha chiesto a parte resistente di poter accedere all'esposto presentato da un ex cliente, la Ditta FL Impianti, nei propri confronti. Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi pertanto, contro il silenzio formatosi, in data 27 luglio ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento, notificandone copia alla ditta controinteressata. Con nota del 2 agosto u.s. parte resistente insiste per la legittimità del proprio operato, rilevando la prospettazione di differente motivazione nell'istanza e nel successivo gravame da parte della ricorrente e opinando nel senso che le ragioni della richiesta ostensiva in sede procedimentale non fossero sufficientemente dettagliate.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso consiste in un esposto rivolto nei confronti della medesima ricorrente. Priva di pregio appare, pertanto, la motivazione contenuta nella nota difensiva inviata dall'amministrazione alla scrivente Commissione, atteso che qualora parte resistente avesse avuto dubbi sulla motivazione della domanda ostensiva avrebbe dovuto chiedere all'istante di meglio specificarla, come espressamente prescritto dal d.P.R. n. 184/2006.

Considerato, inoltre, che il gravame è stato notificato alla controinteressata e che questa non ha fatto pervenire nei termini il proprio dissenso alla richiesta di accesso, il gravame merita l'accoglimento.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso lo accoglie, e per l'effetto invita entro trenta giorni l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Kicorrente: dott
contro
Amministrazione resistente: Comando logistico dell'esercito – polo mantenimento pesante nord
Fatto
Il dott ha chiesto il 25 maggio 2011 all'amministrazione in epigrafe, in cui
presta servizio come funzionario, gli atti di richiesta di avvicendamento inoltrate dal caposervizio
nel 2009, nonché tutti gli atti inerenti e conseguenti tali richieste fino alla conclusione del
procedimento, a motivo della perdita di chance dovuta alla illegittima esclusione da una procedura
concorsuale, attualmente in pendenza di ricorso avanti l'autorità giudiziaria. Il 30 giugno 2011

Commissione, chiedendone l'accoglimento. Memoria di parte resistente del 16 agosto 2011 chiarisce che, essendo stata ritirata la richiesta di cui si domanda l'ostensione, essa non è in possesso dell'amministrazione, né lo sono altri atti connessi.

Diritto

Il gravame è da respingere.

A norma dell'art. 2 c. 2 d.P.R. 184/06, infatti, il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, mentre dalla memoria di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, si apprende che tali atti non sono in possesso dell'ufficio.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: contro Amministrazione resistente: Ministero della giustizia	
Fatto	
procura, di alcuni dipendenti del Ministero della giustizia, ha chiesto 1'8 g all'amministrazione in epigrafe copia dell'elenco delle sedi di assegnazione degli nonché degli atti di nomina e immissione in ruolo, con indicazione della sede conferita Direttore generale, a motivo del fatto che il Ministero ha stretto un accordo, fra gli stessa, in cui si impegna ad assestare il personale in servizio prima nuovi dipendenti: essendo quest'anno previste assunzioni, i suddetti lavoratori ha interesse al trasferimento. Non avendo l'Ufficio dato risposta entro trenta giorni, ha presentato il 29 luglio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accogli settembre 2011 parte ricorrente ha fatto pervenire una memoria integrativa, in cui precis	iugno 2011 istanti stessi a, a firma del altri, con la di assumere nno per ciò

Diritto

L'odierno gravame è da accogliere. Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora effettivamente esistenti, incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: sig.ra contro Amministrazione resistente: Provincia di Avellino
Fatto
La sig.ra

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso la Provincia di Avellino. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
T 44
Fatto
La signora il 4 giugno 2011 ha chiesto al Ministero in epigrafe copia della relazione resa dalla medesima amministrazione in merito al ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica presentato dall'istante il 5 gennaio 2011. Lamentando il silenzio serbato dall'Ufficio
sulla richiesta ostensiva, l'odierna ricorrente ha presentato l'11 luglio 2011 gravame innanzi a
questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene il presente gravame meritevole di accoglimento.

Poiché non appare dubbio che i documenti chiesti, qualora esistenti, incidano nella sfera giuridica dell'istante, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'interno

Fatto

Diritto

La Commissione, considerato che la memoria di parte resistente dimostra per tabulas l'avvenuta ostensione dei documenti richiesti, ritiene di poter considerare cessata la materia del contendere.

POM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: sig
contro
Amministrazione resistente: Comune di Ariano Irpino

Fatto

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Ariano irpino. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: sig
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle finanze – Ministero del Lavoro

Fatto

L'istante ha chiesto il 27 maggio 2011 al Ministero del lavoro copia della relazione dell'INPDAP di Avellino in merito a un ricorso straordinario al Capo dello Stato dal medesimo inviato il 14 aprile 2011.

La trattazione del soprascritto ricorso straordinario era già stata tuttavia passata dal Ministero del lavoro, per competenza, al Ministero dell'economia: a tale ultima amministrazione è stato quindi inoltrato anche l'odierno gravame. Il ricorso è transitato dapprima al Gabinetto del ministro, poi al Dipartimento dell'amministrazione del personale, e infine al Dipartimento delle finanze: nessuno di questi uffici, però, come emerge dal carteggio fra gli stessi intercorso, e pervenuto per conoscenza a questa Commissione, si è ritenuto competente a rappresentare il Ministero dell'economia in relazione all'odierno gravame, non essendo gli atti relativi in possesso dei singoli uffici.

Diritto

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

Ricorrente: sig
contro
Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

L'istante ha chiesto il 13 luglio 2011 all'Amministrazione estratto di ruolo e relata di notifica, nonché eventuali atti esecutivi, relativi a una serie di cartelle di pagamento al medesimo riferite.

Memoria di parte resistente del 22 agosto 2011 eccepisce l'intempestività del ricorso e la mancata esposizione dell'interesse sotteso allo stesso.

Diritto

Questa Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'odierno gravame, per essere stato lo stesso presentato prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dall'art. 25 c. 4 L. 241/90 affinché si formi il silenzio rigetto.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente: sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Direzione circolo didattico n. 3 - Firenze

Fatto

Non avendo avuto alcuna risposta in merito ha presentato il 27 luglio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 24 agosto 2011 comunica come la richiesta del 9 giugno non possa essere considerata una istanza di accesso a norma della legge 241/90, ma solo come una semplice richiesta di informazioni, a cui la segreteria fa fronte a seconda del maggiore o minore carico di lavoro, e che in ogni caso i documenti chiesti sono detenuti dall'ufficio solamente perché inviatigli per conoscenza dal comitato stesso, che è competente a formarli.

Diritto

Questa Commissione non ritiene condivisibile quanto eccepito dall'amministrazione sull'impossibilità di considerare l'originaria domanda ostensiva una vera e propria richiesta di accesso, posto che il d.P.R. 184/06 prevede, all'art. 5, che il diritto di accesso può essere esercitato anche in via informale, e addirittura anche mediante richiesta verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento, o comunque, come nel caso odierno, a detenerlo stabilmente. Ove, in ogni caso, non fosse stato possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, l'amministrazione avrebbe dovuto invitare l'interessata a presentare richiesta d'accesso formale, e non limitarsi ad opporre alla domanda il silenzio.

Nel merito il gravame appare poi meritevole di accoglimento: essendo l'istante intervenuta, quale membro del comitato, nel procedimento di formazione dei verbali richiesti in copia, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: avv
contro
Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma

Fatto

Memoria di parte resistente dimostra per tabulas l'avvenuta autorizzazione all'accesso. Nota di parte ricorrente del 22 luglio scorso ne accusa ricevuta.

Diritto

La Commissione ritiene di dover considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Comune di Bovolenta (PD)

Fatto

La sig.ra, in qualità di consigliere, ha chiesto al Comune di Bovolenta copia delle reversali d'incasso relative alle offerte "pro alluvione 2 novembre 2010". L'Amministrazione ha prodotto i dati relativi ai versamenti e ha consentito la consultazione delle reversali, ma non la copia, sulla scorta del parere espresso in merito dalla Prefettura di Padova. L'istante, insoddisfatta, si è rivolta al Difensore civico della Provincia di Padova: quest'ultimo il 9 maggio 2011, esaminata la questione, ha invitato il Comune a concedere copia di quanto chiesto. Non avendo il Comune aderito a tale invito, l'istante si è rivolta il 18 luglio 2011 a questa Commissione, perché, valutato il caso, assuma le conseguenti determinazioni. Parte resistente, con memoria del 9 agosto 2011, ritenendo di aver soddisfatto correttamente le pretese della ricorrente, insiste per il rigetto.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Bovolenta. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: dott
contro
Amministrazione resistente: Comune di Orero (GE)

Fatto

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Orero. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25, co. 4, legge n. 241/90 e dell'art. 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig
Amministrazione resistente: Questura di Cagliari
Fatto
Il sig
Diritto

PQM

La Commissione, viste le concordi dichiarazioni delle parti, ritiene cessata la materia del

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.